

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 310

Oggetto: Affidamento servizio stipendi alla ditta AGS S.r.l..

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre nel proprio ufficio

Il Responsabile di Posizione Organizzativa /Area Finanziaria

- VISTA** la determinazione n. 325/2011, con la quale si è stabilito di stipulare, per l'anno 2012, con la ditta AGS S.r.l. un contratto per lo svolgimento del servizio di elaborazione paghe, contributi previdenziali e relativi adempimenti legislativi;
- CONSIDERATO** che risulta necessario provvedere alla elaborazione mensile delle paghe, al versamento dei relativi contributi ed agli adempimenti di legge conseguenti per l'anno 2013;
- RITENUTO** necessario provvedere alla esternalizzazione del servizio, per le stesse motivazioni indicate nella determinazione 377/2010;
- VISTI** i commi 9 e seguenti dell'art. 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria -, così come modificati ed introdotti dall'art. 5, comma 10, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (SPENDING REVIEW) - convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo i quali: "9: Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all' articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero

utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi. 9-quater: Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale".

ATTESO

che le norme non appaiono di facile interpretazione e applicazione, anche perché testualmente fanno riferimento, in virtù dei rinvii ad altre disposizioni (cfr. ad esempio art. 1, comma 446 e seguenti, della L. n. 296/2006) ai "servizi di pagamento degli stipendi", ovvero alle modalità di erogazione e pagamento delle retribuzioni e non ai servizi di elaborazione busta paga, prodromici al pagamento medesimo.

ATTESO

inoltre, che le medesime norme richiamate dall'art. 5, comma 10, del D.L. n. 95/2012 (art. 2, comma 197 della legge n. 191/2009) sembrano fare riferimento alle retribuzioni ed al personale delle Amministrazioni dello Stato e/o a carico del bilancio dello Stato e non a carico del bilancio comunale.

CONSIDERATO comunque, laddove le norme in parola debbano ritenersi applicabili anche agli Enti Locali, che la documentazione predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per l'attuazione delle norme medesime, ed in particolare la bozza di convenzione per l'utilizzo dei servizi stipendiali forniti dal Ministero medesimo, così come pubblicata sul sito del MEF stesso, riguarda solo alcuni adempimenti (quali la gestione delle competenze fisse, continuative ed accessorie dei dipendenti, l'elaborazione contabili di dette competenze, dichiarazioni IRAP, CUD, ed altri servizi); adempimenti che tuttavia non completano ed esauriscono le esigenze del Comune che riguardano anche la gestione integrata di altri servizi come la gestione delle assunzioni e delle mobilità, le trasformazioni del contratto di lavoro, i riepiloghi dei servizi completi, gli invii telematici degli F24 e delle dichiarazioni IRAP, uno sportello telefonico di assistenza, la predisposizione di modulistica ed altro necessario; servizi questi ultimi oggi già affidati alla ditta AGS srl)

VALUTATO pertanto, che appare difficilmente perseguibile la strada di stipulare con il MEF l'apposita convenzione per godere dei relativi servizi ivi previsti in modo indipendente dalla gestione degli altri adempimenti; gestione indipendente che in tal caso dovrebbe essere o effettuata direttamente dall'Amministrazione – la quale tuttavia si dovrebbe dotare di apposito programma di gestione, oltre ai costi di formazione del personale – ovvero affidata a ditta Esterna, in entrambi i casi con l'evidente rischio che i servizi delle due gestioni separate non siano fra loro integrati e conseguente possibilità di predisposizione di atti e dichiarazioni fra loro non coerenti da cui deriverebbero presumibili danni anche per i dipendenti comunali.

PRECISATO che l'art. 11, comma 9, del DL n. 98/2011, così come modificato dal DL. n. 95/2012, laddove applicabile al Comune, prevede comunque la facoltà alternativa dell'Amministrazione di avvalersi dei servizi MEF tramite l'apposita stipulazione della relativa convenzione ovvero di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità previsti dal Ministero medesimo per l'affidamento all'esterno degli stessi servizi.

PRESO ATTO che con D.M. 6 luglio 2012 il MEF ha stabilito i prezzi da inserire in convenzione per l'espletamento dei relativi servizi di che trattasi e la qualità dei servizi medesimi, prevedendo in particolare il versamento mensile di un contributo a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal MEF pari ad € 2,80 per cedolino busta paga elaborato, laddove il Comune aderisca alla convenzione definita "avanzata", che include anche i servizi di "la raccolta, gestione elaborazione e quadratura connessi agli adempimenti previsti dalla rilevazione presenze degli amministrati" (art. 2 del DM 6/7/2012).

CONSIDERATO	per le ragioni di cui sopra, che anche la soluzione "base" non esaurisce i servizi integrati di predisposizione e gestione delle buste paga dei dipendenti oggi affidato alla ditta AGS srl in quanto la medesima non comprende, a puro titolo di esempio, le seguenti attività comunque oggi effettuate dall'affidataria in favore del Comune: inseirimento dati variabili a sistema, attività di assistenza telefonica normativo-interpretativa a cura di unico operatore, certificazione delle denunce previdenziali mensili e delle dichiarazioni annuali)
RICONOSCIUTO	che il servizio svolto dalla ditta AGS srl non ha mai subito alcuna contestazione e risulta completo e comprensivo anche dell'attività non gestite dal MEF cui devono aggiungersi le attività di gestione previdenziale; considerato altresì che il servizio svolto dalla ditta AGS srl ha sino ad oggi garantito una elevata affidabilità, garantendo al Comune la piena soddisfazione avendo ottenuto risposta ad ogni singola richiesta di carattere tecnico.
RITENUTO	necessario, anche per valutare la convenienza di aderire alla convenzione con il MEF richiedere all'attuale affidataria del servizio AGS srl un'offerta che rappresenti l'elaborazione ed analisi dei costi delle prestazioni fornite dalla medesima utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti nella carta dei servizi del MEF.
VALUTATO	pertanto, a parità di standard qualitativi e di servizi, che risulta più economico per l'Ente continuare a mantenere il servizio stipendi affidandolo alla ditta AGS srl, nei modi e nei termini di cui all'allegata offerta.
RILEVATO	che l'affidamento della fornitura si attua mediante procedura in economia, così come previsto dall'art. 125 del Codice Appalti, con il sistema del cottimo fiduciario;
VISTA	l'offerta presentata dalla ditta AGS s.r.l. , con sede a Casalpusterlengo, in Via San Francesco 6, nella quale si offre un servizio mensile ed annuale di elaborazione paghe e contabilità del personale per l'anno 2013-2015, al costo a cedolino di Euro 6,64 +Iva,
VISTA	la convenienza economica dell'offerta presentata dalla ditta AGS s.r.l.;
RITENUTO	opportuno affidare la gestione del servizio stipendi per l'anno 2013 - 2015 alla ditta AGS s.r.l. , con sede a Casalpusterlengo, in Via San Francesco 6,
VISTO	l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO	il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di affidare la gestione del servizio stipendi per l'anno 2013 alla ditta AGS s.r.l. , con sede a Casalpusterlengo, in Via San Francesco 6 per una spesa presunta di Euro 3.300,00;
2. di provvedere all'impegno della spesa, sull'intervento 1.01.08.03, capitolo 170 del bilancio di previsione 2012.


Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)



Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali":

Romentino, 22 novembre 2012

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, 21 DIC. 2012

Il Segretario
(Dott.ssa Carmen Cirigliano)

